



Modifica dell'ordinanza sull'organizzazione del Consiglio federale (Messa a verbale delle sedute del Consiglio federale)

Rapporto esplicativo

1. Punti essenziali della revisione

Nell'ordinanza sull'organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF; RS 172.111) è inserita una nuova disposizione concernente la messa a verbale delle sedute del Consiglio federale.

Con l'integrazione dell'articolo 5 OOrg-CF sono attuate a livello di ordinanza le mozioni 15.3005 e 15.3006 rispettivamente della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) e della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S).

2. Commento all'articolo 5 capoverso 5 OOrg-CF

Secondo l'articolo 13 capoverso 3 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza sull'organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF, RS 172.111), il contenuto essenziale delle deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale sono sempre documentati per scritto nel verbale allargato delle decisioni. Riguardo agli affari di cui il Consiglio federale ha discusso è steso un riassunto dei dibattiti e non un verbale integrale.

Il nuovo articolo 5 capoverso 5 OOrg-CF istituisce la base legale per ordinare misure supplementari per la messa a verbale delle deliberazioni del Consiglio federale. In tal modo il margine di manovra nella stesura del verbale è più ampio. Ogni membro del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione possono chiedere che siano ordinate tali misure.

Quali misure possono in particolare entrare in considerazione la stesura di un verbale integrale da parte del vicecancelliere o la registrazione sonora dei dibattiti su un determinato oggetto. Non si prevede invece di far capo a un gruppo di verbalisti: l'articolo 18 LOGA definisce in modo esaustivo chi partecipa alle sedute del Consiglio federale e a quali condizioni.